TRIBUNALE di GENOVA

Sezione Settima Civile

Il Presidente di Sezione

Procedura liquidatoria N. 10001 / 2026

D E C R E TO

Vista la V.T.U. dell'1.3.2019, con cui le attribuzioni di competenza del Presidente del Tribunale di Genova in materia di scioglimento delle persone giuridiche di diritto private sono state delegate allo scrivente presidente di sezione;

Visto il provvedimento di scioglimento dell' organizzazione di diritto privato – Associazione, Fondazione o Comitato – menzionata in dispositivo, a suo tempo riconosciuta dall'Autorità amministrativa;

Considerato che, in difetto di disposizioni sulla fase liquidatorie contenute nello Statuto dell'Ente disciolto e di provvedimenti assunti al riguardo dalla P.a., la designazione del commissario liquidatore compete a questa A.g., nella quale ha sede l'Ente Regione, P.a. competente per le determinazioni amministrative inerenti la gestione e l'estinzione delle persone giuridiche di diritto privato, ai sensi dell'art. 21 disposizioni attuazione del Codice Civile;

Considerato che il professionista indicato in dispositivo, operante nello stesso Circondario in cui aveva sede la disciolta Organizzazione, presenta le caratteristiche di esperienza e competenza professionale per gestire al meglio la fase liquidatoria disciplinata dagli artt. 11-21 delle richiamate disposizioni di attuazione;

Rilevato che il detto professionista incaricato della gestione liquidatoria – con onere economico secondo le vigenti tabelle dei commissari liquidatori a carico del bilancio dell'ente - procederà alle operazioni liquidatorie indicate nelle disposizioni appena indicate e in particolare si atterrà alle disposizioni integrative di cui al dispositivo;

Ritenuto opportuno fissare una dotazione economica iniziale per consentire il disbrigo delle prime immediate incombenze,

P.Q.M.

Designa a commissario liquidatore del seguente ente:

FRATERNITAS CHARITATIS ETS

la dottoressa MARIA PELLEGRINO. con studio in Genova, con i poteri e gli oneri di cui agli artt. 11-21 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Dispone, in particolare e senza pregiudizio delle ulteriori incombenze di legge, che il suddetto professionista:

a) trasmetta via pec al Tribunale l'accettazione della nomina;

b) provveda alle iscrizioni amministrative relative all'avvenuta designazione e in particolare, in caso di disavanzo patrimoniale, avvisi e annoti l'inizio della liquidazione generale presso il Registro Regionale ai sensi dell'art. 14 disp. Attuaz. C.c;

c) proceda – nei casi di liquidazione generale – agli adempimenti previsti dall'art. 16 delle predette disposizioni attuative;

d) sottoponga relazione iniziale entro 60 giorni dall'accettazione dell'incarico circa la consistenza patrimoniale e dotazioni finanziarie dell'Ente disciolto;

e) sottoponga poi periodica relazione semestrale sulle attività liquidatorie e distributive in corso;

f) rediga, a conclusione della fase liquidatoria, il rendiconto finale e l'inventario dei beni residuati, depositando tali atti in Cancelleria e presso l'Ente Regione.

Fissa un fondo spese di euro 1500 in favore del liquidatore a carico dell'Ente disciolto, se capiente.

Si comunichi al liquidatore, alla Regione Liguria e al precedente legale rappresentante del disciolto Ente.

Genova,05/11/2026 Il Presidente di Sezione delegato

Daniele Bianchi